

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)528

Vol. 1966/0125

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66)528 def.

Bruxelles, 13 dicembre 1966

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante **proroga** al regolamento n. 110/66/CEE del Consiglio,
del 28 luglio 1966, che autorizza la Repubblica italiana
a sospendere i dazi doganali e i prelievi applicabili
alle importazioni di animali vivi della specie bovina,
delle specie domestiche, altri, di peso unitario
non superiore a 300 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 528 def.

RELAZIONE

Il regolamento n. 110/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, ha autorizzato la Repubblica italiana, fino al 31 dicembre 1966, a sospendere i dazi doganali e i prelievi applicabili alle importazioni di animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri di peso unitario non superiore a 300 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II.

Il suddetto regolamento è stato adottato dal Consiglio allo scopo d'incoraggiare le importazioni di giovani bovini in Italia per evitare una riduzione del patrimonio bovino, riduzione che si era verificata negli ultimi anni.

Negli scorsi mesi, probabilmente grazie al grande quantitativo di vitelli destinati all'allevamento, lo sviluppo del patrimonio bovino in Italia ha avuto l'evoluzione favorevole auspicata e si è potuta constatare una tendenza alla ricostituzione del patrimonio bovino. Ora, nella fase attuale, non sarebbe opportuno far cessare la misura in questione. Risulta pertanto raccomandabile una continuazione di tale regime d'esenzione per l'Italia. Occorre tuttavia assicurarsi che l'evoluzione dei prezzi sul mercato italiano giustifichi il mantenimento della misura proposta.

Per tale motivo, è opportuno limitare l'applicazione di tale regolamento fino al termine della campagna in corso.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante proroga al regolamento n. 110/66/CEE del Consiglio,
del 28 luglio 1966, che autorizza la Repubblica italiana
a sospendere i dazi doganali e i prelievi applicabili
alle importazioni di animali vivi della specie bovina,
delle specie domestiche, altri, di peso unitario non su-
periore a 300 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) ed in particolare l'articolo 18;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che il regolamento n. 110/66/CEE (2) ha autorizzato la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i dazi doganali e i prelievi applicabili alle importazioni di animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 300 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II;

Considerando che tale sospensione ha avuto un effetto favorevole sulle ricostituzione del patrimonio bovino e che è opportuno continuare a perseguire tale scopo;

Considerando che è pertanto opportuno continuare a facilitare l'importazione in Italia di bovini giovani; che la sospensione totale nei confronti dei paesi terzi dei dazi doganali e degli eventuali prelievi applicabili a tali animali consente di realizzare tale obiettivo;

Considerando che è opportuno limitare l'applicazione delle misure previste a un periodo che, pur consentendo l'attuazione degli obiettivi perseguiti, non si prolunghi oltre il periodo richiesto dalla situazione economica: che, a tal fine, sembra appropriata la data del 31 marzo 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) G.U. n. 34 del 27.2.1964, pag. 562/64.

(2) G.U. n. 140 del 29.7.1966, pag. 2595/66.

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1966 che figura all'articolo 1 del regolamento n. 110/66/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1967.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente